



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

**Stagione Sportiva 2023/2024**  
**Comunicato Ufficiale N° 99 del 15 Dicembre 2023**

**MINUTO DI RACCOGLIMENTO**

Su indicazione del Presidente federale, si dispone un minuto di raccoglimento per commemorare La scomparsa di Antonio Juliano, Campione d'Europa nel 1968 e Vicecampione del Mondo nel 1970, in tutte Le gare in programma nel prossimo fine settimana, compresi anticipi e posticipi.

**PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 14 E 17 DICEMBRE 2023**

**CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – TROFEO “SIGNORBET.NEWS”  
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
17/12/2023	2 R	BRILLA CAMPI	MANDURIA SPORT	15:00	14:30	CAMPO COMUNALE “C. MAZZOTTA” EA SAN PANCRAZIO SALENTINO (*)

(\*) Diretta streaming su [www.antennasud.com](http://www.antennasud.com) (Antenna Sud Sport 2)

**N.B.** Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte delle truppe di Antenna Sud e Canale 85 con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Attività Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionecoppe.puglia@pec.it">affiliazionecoppe.puglia@pec.it</a>

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> m.damuri@lnd.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> g.bozza@lnd.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> a.gianfreda@lnd.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> g.marra@lnd.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> g.damicis@lnd.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 35 E 36  
SULLE CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

Con il Comunicato Ufficiale 165/A pubblicato dalla FIGC il 20 aprile 2023 sono state introdotte delle modifiche sostanziali al Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 che focalizzano l'attenzione sulle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. Si tratta di una misura che inasprisce le sanzioni nei confronti dei tesserati, introdotta per tutelare maggiormente la classe arbitrale.

Si richiama pertanto l'attenzione delle Società dilettantistiche e giovanili affiliate al fine di sensibilizzare i propri tesserati ad assumere, fuori e dentro il campo, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli arbitri, grazie ai quali abbiamo la possibilità di organizzare e svolgere regolarmente l'attività ufficiale su tutto il territorio regionale.

L'inasprimento delle sanzioni è stato concordato con l'AIA per stigmatizzare la preoccupante recrudescenza delle aggressioni ai direttori di gara attraverso una normativa decisamente più severa, che mira ad allontanare dal mondo del calcio i protagonisti di questi episodi di violenza.

All'interno del presente Comunicato Ufficiale è disponibile il testo sub A) del C.U. n. 165/A della FIGC (già pubblicato dal Comitato Regionale con il C.U. n. 165 del 21 aprile 2023).

## STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A DEL 20 APRILE 2023

### Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

**AII. A**

### CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</b></p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara</b></p> <p>1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.</p> <p>2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.</p> <p>3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.</p> <p>4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.</p> <p>5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.</p> <p>5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.</p> <p>6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.</p>

<b>Art. 36</b> <b>Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</b>	<b>Art. 36</b> <b>Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara</b>
<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>	<p>1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.</p> <p>2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;</p> <p>b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p>

# 1. COMUNICAZIONI L.N.D.

## 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6/2023 DEL COLLEGIO ARBITRALE)

Si comunica che la Commissione di nomina federale, riunitasi a Roma, alle ore 11:00, presso la sede F.I.G.C., in Roma Via Po 36, composta da:

Presidente: **Avv. Salvatore COLONNA**

Segretario: **Dott. Fabio LOZZI**

Rappresentanti delle Società: **Avv. Gaetano CALABRO (\*)**  
**Sig. Ivano CORRADA (\*)**  
**Avv. Pasquale GIAMPAGLIA**  
**Avv. Mario ROSSINI (\*)**  
**Avv. Sara QUINTILIANI**  
**Avv. Simona SESTINI (\*)**

Rappresentanti degli Allenatori: **Avv. Francesco CARUSO**  
**Avv. Marco CHECCUCCI (\*)**  
**Avv. Giovanna CRETI (\*)**  
**Avv. Antonia FRANCESCA**  
**Avv. Andrea GRECO**  
**Avv. Elisabetta MAGNABOSCO (\*)**  
**Avv. Massimo NOVIELLO (\*)**  
**Avv. Gabriele VOLPINI (\*)**

(\*) In collegamento modalità videoconferenza.

Ha adottato le seguenti **decisioni**:

<b>N.</b>	<b>Prot.</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Controparte</b>	<b>s.s.</b>	<b>Articolazione LND</b>	<b>Esito</b>
1	211/23	LANZARO MAURIZIO	SEREGNO 1913 Srl US	2022/ 2023	INTERREGIONALE	RINVIATO PER ACQUISIZIONE PROVVEDIMENTO ORDINANZA ASSEGNAZIONE DELLE SOMME TRIBUNALE DI NOLA 552 CPC
2	254/23	GRASSO ALFIO	BIANCAVILLA 1990 SPORTING	2021/ 2022	SICILIA	ACCOLTO
3	34/41	VISCIDO GERARDO	SARNESE 1926 SSD POL (ora ASD VALENTINO 1975)	2022/ 2023	CAMPANIA	ACCOLTO

4	34/42	NICODEMO MARCO	VASTESE CALCIO 1902 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
5	34/43	MOSCON VANNI	GIORGIONE CALCIO 2000	2022/2023	VENETO	ACCOLTO
6	34/44	CASTELLETTI VITO	MOLA U.S. ASD (ora MOLFETTA SPORTIVA 1917 ASD)	2022/2023	PUGLIA	ACCOLTO
7	34/45	CAMPANILE LUCA	ACCIAIOLO CALCIO ASD	2022/2023	TOSCANA	RINVIATO PER PERIZIA CALLIGRAFICA
8	34/46	SANTARELLI PAOLO	MOROLO CALCIO ASD	2022/2023	LAZIO	PARZIALMENTE ACCOLTO
9	34/47(87/23 TER)	CARNEVALE MASSIMO	REAL AVERSA 1925 ASD	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
10	34/48	FERRARO FLAVIO	FINALE F.B.C.	2022/2023	LIGURIA	ACCOLTO
11	34/49	PARATORE ALBERTO	PAULESE N.G.S.	2022/2023	SARDEGNA	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
12	34/50	GENTILE FRANCESCO	MARANO UNIONE SPORTIVA ASD	2022/2023	CALABRIA	ACCOLTO
13	34/51	QUATTRO NE DOMENICO	GIOIESE 1918 ASD	2022/2023	CALABRIA	ACCOLTO
14	34/52	FRIGO GIORDANO	VICENZA CALCIO FEMMINILE ASD	2022/2023	DIPARTIMENTO CALCIO FEMM.LE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
15	34/53	SQUILLACE GIANPIERO	ROCCELLA ASD	2022/2023	CALABRIA	ACCOLTO
16	34/54	CHIAPPA REMO	PAGANESE CALCIO 1926 SRL	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
17	34/55	DI GIOIA STEFANO	SEREGNO CALCIO 1913 Srl US	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
18	34/56	BACCIOCCHI STEFANO GIORDANO	SEREGNO CALCIO 1913 Srl US	2022/2023	INTERREGIONALE	INAMMISSIBILE
19	34/57	NICOLARDI VITANTONIO	OSTUNI ASD	2022/2023	PUGLIA	ACCOLTO
20	34/58	BOZZINI LUCA	GARDA A.C.	2022/2023	VENETO	ACCOLTO
21	34/59	PIERANTONI ANDREA	CASALE FBCASD	2022/2023	INTERREGIONALE	ACCOLTO
22	34/60	SERIO ANGELO	SOCCER MASSAFRA 1963 ASD	2022/2023	PUGLIA	INAMMISSIBILE
23	34/61	MARINELLI DANIELE	CLUENTINA CALCIO	2022/2023	MARCHE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
24	34/62	NOCERA GRAZIANO	GIOIESE 1918 ASD	2022/2023	CALABRIA	ACCOLTO
25	34/63	ORTOLINI FRANCESCO	CROTONE F.C. SRL	2022/2023	FEMMINILE NAZ.LE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
26	34/64	PENTIMONE NICOLA	SASSARI TORRES FEMMINILE FC	2022/2023	SARDEGNA	INAMMISSIBILE
27	34/65	GUAGLIARDI IVAN	PRO COSENZA N.S.	2022/2023	CALABRIA	ACCOLTO
28	34/66	CERALDI PASQUALE	SCAURI MARINA ASD	2022/2023	LAZIO	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
29	34/67	TONELLO MAURIZIO	NOVENTANA FOOTBALL CLUB	2022/2023	VENETO	ACCOLTO
30	34/68	LA SERRA ANTONIO	GIOIESE 1918 ASD	2022/2023	CALABRIA	ACCOLTO
31	34/69 (210/23 BIS)	MONTICCILO ALESSANDRO	SSD FC Trapani 1905 a ri	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
32	34/70	PROIETTI MICHELE	ATLETICO BMG ASD	2022/2023	UMBRIA	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

33	34/71	MANDOLA CARLO	VOGHERESE 1919 AVC ASD	2023/2024	INTERREGIONALE	RINVIATO PER APPROFONDIMENTI IN ATTESA DELLA NUOVA PROCEDURA ARBITRALE
34	34/72	MUCCIANTE TIZIANO	MIGLIANDO CALCIO ASD	2022/2023	ABRUZZO	ACCOLTO
35	34/74	GERLI FABIO	AUDACE 1919 ASD	2022/2023	LAZIO	ACCOLTO
36	34/75	BRUNETTI FRANCESCO	PICCIONE ASD	2022/2023	UMBRIA	ACCOLTO
37	34/76	INGARGIOLA SANDRO	PETROSINO ASD 1969	2022/2023	SICILIA	ACCOLTO
38	34/77	TESSARIN ALESSIO	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE APD	2022/2023	PIEMONTE V.A.	PARZIALMENTE ACCOLTO
39	34/78	DI MAIO TOMMASO	CASERTANA FC	2022/2023	INTERREGIONALE	CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
40	34/79 (107/23 TER)	BELLUOMINI MASSIMO	PISTOIESE US	2023/2024	INTERREGIONALE	RINVIATO PER APPROFONDIMENTI IN ATTESA DELLA NUOVA PROCEDURA ARBITRALE
41	34/80 / 104/23 TER)	CASCIONE EMMANUEL	PISTOIESE US	2023/2024	INTERREGIONALE	RINVIATO PER APPROFONDIMENTI IN ATTESA DELLA NUOVA PROCEDURA ARBITRALE

I suddetti lodi arbitrali **sono inappellabili ed immediatamente esecutivi** (art. 94 ter c. 13 delle NOIF e del CGS), saranno trasmessi alle parti interessate entro 30 gg dalla data odierna con la specifica delle motivazioni e dell'importo riconosciuto.

Il pagamento degli importi riconosciuti **dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla notifica del lodo arbitrale**.

Ai fini della notifica, i ricorrenti sprovvisti di PEC dovranno comunicare al Collegio Arbitrale l'indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere copia del lodo arbitrale.

Il presente comunicato ha valore di notifica per le vertenze dichiarate estinte per intervenuta cessata materia del contendere; pertanto, non saranno inviate comunicazioni alle parti.

Si ricorda che, in caso di ritardato pagamento, è prevista la sanzione di cui all'atl. 8 "violazioni in materia gestionale ed economica", c. 9, del Codice di Giustizia Sportiva ("penalizzazione di uno o più punti in classifica).

In caso di inadempienza, oltre al deferimento alla Procura Federale, la Società inadempiente **non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione successiva**.

In casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l'obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 CGS) l'esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale (C.U. FIGC n.45/A del 30/01/2019).

Le parti dovranno inviare l'attestazione dell'avvenuto adempimento ("liberatoria"), tramite PEC, alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale.

## 2. COMUNICAZIONI C.R.

### ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEI D.Lgs. 36/2021 E 120/2003 Nuova Funzione sul Portale Anagrafe F.I.G.C.

Come noto, ai sensi dei D. Lgs. 36/2021 e 120/2003, gli Statuti delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono prevedere espressamente gli elementi stabiliti dalla normativa introdotta con la c.d. “**riforma dello sport**”. La mancata conformità ai criteri fissati dal legislatore rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e la cancellazione d’ufficio dallo stesso per quanti sono già iscritti.

Alla luce di quanto sopra, la FIGC ha provveduto ad attivare la funzione “**Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale**” sul [Portale Anagrafe F.I.G.C.](#)

Attraverso la citata funzione, le Società potranno caricare lo Statuto aggiornato e adeguare la propria natura giuridica in ASD, non già la propria denominazione. La società dovrà inserire la propria denominazione nell’apposita sezione e dovrà provvedere a caricare fra gli allegati il nuovo Statuto oggetto della pratica online, unitamente al verbale Assembleare di modifica dello Statuto.

Giova rammentare che la denominazione sociale deve essere indicata esattamente come riportata nello Statuto in forma estesa, o abbreviata se previsto, comprensiva di eventuale punteggiatura.

Si ricorda, altresì, che in data 1° dicembre u.s. sono stati pubblicati con **Comunicato Ufficiale LND n. 216 i modelli di Atto Costitutivo e Statuto** (disponibili in formato *word* anche sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) nella sezione “servizi” - “modulistica” - “affiliazioni”) che, sulla base della riforma dello sport, possono essere adottati dalle A.S.D. non riconosciute.

Per ulteriori informazioni sulle modalità riferite alla nuova funzione attivata sul portale anagrafe F.I.G.C. denominata “**Adeguamento Denominazione e Statuto Sociale**” le Società potranno contattare il seguente numero telefonico: 0805699013 (Rossiello Antonio)

## SOSPENSIONE CAMPIONATI PER FESTIVITA' NATALIZIE

Si informano le Società dipendenti che in occasione delle prossime Festività Natalizie si osserveranno i seguenti turni di riposo **ad esclusione delle Società interessate ai posticipi**.

### **Sabato 23 Dicembre 2023**

Campionato Regionale Juniores

### **Sabato 30 Dicembre 2023**

Campionato Regionale Juniores

### **Domenica 24 Dicembre 2023**

### **Domenica 31 Dicembre 2023**

Campionato Eccellenza

Campionato Promozione

Campionato Prima Categoria

Campionato Seconda Categoria

Si conferma, inoltre, che l’attività riprenderà **Sabato 06 Gennaio 2024** (Campionato Regionale Juniores Girone 1<sup>a</sup> giornata di ritorno), **Domenica 07 Gennaio 2023** (Campionato Eccellenza 3<sup>a</sup> giornata di ritorno, Campionato Promozione 3<sup>a</sup> giornata di ritorno, Campionato Prima categoria Girone A 1<sup>a</sup> giornata di ritorno, Campionato Prima categoria Girone B 15<sup>a</sup> giornata di andata, Campionato Prima categoria Girone C 1<sup>a</sup> giornata di ritorno, Campionato Seconda categoria Girone A 15<sup>a</sup> giornata di andata, Campionato Seconda categoria Girone B 15<sup>a</sup> giornata di andata, Campionato Seconda categoria Girone C 1<sup>a</sup> giornata di ritorno).

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 dicembre 2023 ha adottato la seguente

## DECISIONE

Sul reclamo proposto in data 22/11/2023 dalla A.S.D. FOGGIA INCEDIT, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 16 novembre 2023, in ordine alla gara A.S.D. FOGGIA INCEDIT - A.C. REAL SITI, valevole per il campionato di Eccellenza, disputata il giorno 12/11/2023, con la quale è stata comminata al calciatore JOOF SAIKOU Omar la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, in quanto *"...durante la gara proferiva nei confronti dell'Arbitro parole irrispettose e minacciose e perché protestava con l'arbitro, stratonando la sua divisa"*.

Oggetto: art. 36 C.G.S.

### Ritenuto in fatto

Il Presidente pro tempore dell'A.S.D. FOGGIA INCEDIT ha proposto reclamo, preceduto da rituale preavviso, avverso la sanzione irrogata dal giudice di prime cure, in quanto ritenuta eccessiva rispetto all'effettiva gravità dei fatti come realmente accaduti, chiedendone la riforma e, conseguentemente, la riduzione della squalifica comminata da 4 a 2 giornate.

Nel riconoscere la corretta applicazione dell'art. 36, comma 1<sup>a</sup> CGS da parte del Giudice Sportivo invocava, comunque, l'attenuante della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del calciatore del Gambia.

Richiamava, infine, alcune precedenti pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e della Corte d'Appello Nazionale - che avrebbero *"... punito con sanzioni più lievi alcuni episodi più gravi in confronto alla condotta del sig. Joof"*.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il 4 dicembre 2023 era presente, come da richiesta, il sig. Joof Saikou Omar - che si riportava ai motivi esposti nel reclamo e conferma di aver proferito nei confronti del direttore di gara le frasi poi riportate nel referto.

Frasi di cui si scusava e pronunciate con modalità che non volevano essere minacciose o irrispettose, ribadendo la richiesta di riduzione della squalifica.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

### Considerato in diritto

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Il referto del giudice di gara riferisce e definisce chiaramente il comportamento tenuto dall'odierno ricorrente che *"... durante un'interruzione di gioco proferisce nei confronti del sottoscritto testuali parole – Sei un coglione, questo lo ammazzo"*.

La frase sopra riportata veniva confermata dallo stesso JOOF nel ricorso e in sede di audizione.

La richiesta di riforma o riduzione della squalifica non può essere accolta in relazione alla natura giuridica del referto arbitrale, quale mezzo di prova ex art. 61, co. 1, C.G.S. – *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*.

Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) e che *"gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento"* (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), *salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca*" (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.).

Rilevato che nessun elemento di prova è stato introdotto da parte reclamante, a parere di questa Corte assume fondamentale rilievo la ricostruzione dei fatti così come esposta dall'arbitro, ovvero la frase irrispettosa e minacciosa - ed incontestata - proferita dal calciatore che, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) comporta la sanzione minima della squalifica per 4 giornate.

A tal riguardo occorre evidenziare che i precedenti menzionati nel reclamo, si riferiscono **a pronunce tutte antecedenti alle modifiche apportate all'art. 36 del C.G.S., contenute nel Comunicato Ufficiale FIGC n.**

**156/A, pubblicato il 20/04/2023**, che prevede che *"ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:.....a) per 4 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*.

Nello specifico sono state richiamate decisioni della Corte Sportiva d'Appello Nazionale del 4/11/2022, dell'1/12/2022 e dell'11/04/2023 - che riducevano a quella minima edittale (all'epoca 2 giornate di squalifica) le sanzioni irrogate dal giudice di prima istanza (nei differenti casi 4 o 3 giornate di squalifica).

La complessiva ricostruzione della fattispecie in esame inducono questa Corte a ritenere non ricorrenti le circostanze attenuanti previste dall'art. 13 del C.G.S., idonee a giustificare la diminuzione della sanzione prevista dovendosi, pertanto, confermare la sanzione minima irrogata di 4 giornate di squalifica.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

**DELIBERA**

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla A.S.D. FOGGIA INCREDIT;
- 2) per l'effetto di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Nicola FANTETTI

Il Presidente  
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 15 Dicembre 2023

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
BANCA: **UNICREDIT**  
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 15/12/2023.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**